

# Messaggio

numero  
**8393**

data  
17 gennaio 2024

competenza  
DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

## **Aggregazione dei Comuni di Bodio e Giornico in un unico Comune denominato Giornico**

Signora Presidente,  
signore e signori deputati,

con il presente messaggio, in applicazione dell'art. 7 della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003 (LAggr), vi proponiamo l'aggregazione dei Comuni di Bodio e Giornico in un unico Comune denominato Giornico.

### **I. UN'INIZIATIVA CHE FA SEGUITO ALL'ABBANDONO DEL PROGETTO CHE COINVOLGEVA L'INTERA BASSA LEVENTINA**

Il 20 ottobre 2022 i municipi di Bodio e Giornico hanno formulato istanza di aggregazione, dopo che nella votazione consultiva del 13 febbraio 2022 le rispettive cittadinanze avevano ampiamente accolto il progetto di aggregazione - poi abbandonato con decreto legislativo del 21 giugno 2022 (cfr. BU 24/2022, p. 169) - che coinvolgeva anche Personico e Pollegio, che l'avevano invece nettamente respinto. In merito si rimanda al messaggio governativo n. 8138 del 23 marzo 2022 "Abbandono del progetto di aggregazione tra i comuni di Bodio, Giornico, Personico e Pollegio".

Il Consiglio di Stato ha costituito la Commissione di studio incaricata di allestire una proposta di aggregazione tra i due comuni ai primi di novembre 2022. Quest'ultima, composta dal sindaco e da un municipale per ognuno dei comuni, ha potuto attingere al rapporto aggregativo elaborato in precedenza, adattandolo al comprensorio ridotto, con rimaneggiamenti e aggiornamenti, e apportando i dovuti approfondimenti specifici.

Il rapporto finale, che propone l'aggregazione in un Comune unico denominato "Giornico", è stato sottoscritto dalla Commissione il 15 maggio 2023 e trasmesso ai comuni per i preavvisi dei rispettivi organi.

I legislativi hanno preso posizione sulla proposta dei municipi di preavvisare favorevolmente il rapporto rispettivamente la sera del 19 giugno 2023 (Bodio) e del 26 giugno 2023 (Giornico) con il seguente esito:

- Consiglio comunale di Bodio: favorevole (11 favorevoli, 2 contrari, 1 astenuto);
- Consiglio comunale di Giornico: favorevole (18 favorevoli, 1 contrario, 0 astenuti).

In seguito, come prevede l'art. 6 cpv. 1 LAggr, anche gli esecutivi hanno allestito la propria presa di posizione, esprimendo entrambi preavviso favorevole.

Il 28 giugno 2023 la proposta di aggregazione con i relativi preavvisi è stata trasmessa al Governo che l'ha approvata il 5 luglio 2023, confermando i supporti cantonali (di cui si dirà ancora più oltre), stabilendo pure la data della votazione consultiva al 26 novembre 2023.

Messaggio n. 8393 del 17 gennaio 2024

In vista della consultazione, verso la fine di settembre 2023 è stata organizzata una serata informativa a cui ha preso parte anche il Direttore del Dipartimento delle istituzioni. Occorre in questo caso tener conto del fatto che il tema dell'aggregazione era stato ampiamente dibattuto in occasione del molto recente precedente progetto, ed era quindi ben noto alla cittadinanza, e che materiale e informazioni sul progetto in corso erano disponibili presso le cancellerie comunali. Inoltre, come per tutte le consultazioni in tema di aggregazione, con il materiale di voto è stato distribuito il Rapporto alla cittadinanza del Consiglio di Stato, che tra l'altro presenta una descrizione riassuntiva della proposta di aggregazione (consultabile al link indicato in coda al presente messaggio).

## II. IL RISULTATO DELLA VOTAZIONE CONSULTIVA

Il progetto di aggregazione è stato posto in votazione consultiva il 26 novembre 2023 e ha dato esito favorevole con solide maggioranze in entrambi i comuni, come risulta dalla tabella che segue:

	iscritti in catalogo	totale votanti	partecipazione	votanti per corr.	% votanti x corr.	bianche	nulle	schede computabili	SI	% sì	NO	% no
Bodio	443	228	51%	221	97%	5	1	222	152	68.47	70	31.53
Giornico	524	342	65%	336	98%	1	0	341	254	74.49	87	25.51
<b>TOTALI</b>	<b>967</b>	<b>570</b>	<b>59%</b>	<b>557</b>	<b>98%</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>563</b>	<b>406</b>	<b>72.11</b>	<b>157</b>	<b>27.89</b>

La nascita del nuovo Comune è stata complessivamente approvata da oltre il 70% dei votanti, raccogliendo quindi un consenso molto ampio nel comprensorio.

## III. IL NUOVO COMUNE DI GIORNICO

In sintesi di seguito alcune delle principali caratteristiche del nuovo Comune.

- Nome: "Giornico", denominazione proposta dalla Commissione di studio in quanto ritenuta la più adatta per motivi storico-istituzionali, ricordato che secoli addietro Bodio apparteneva alla vicinanza di Giornico e che attualmente questo Comune è il capoluogo dell'omonimo circolo.
- Popolazione: 1'680 abitanti nel 2022.
- Addetti: 754 a tempo pieno e parziale nel 2021.
- Moltiplicatore politico iniziale ipotizzato: 95%.
- Municipio: 5 membri, con sede a Bodio nell'attuale casa comunale.
- Consiglio comunale: 25 membri, con possibilità di istituire due circondari elettorali corrispondenti agli attuali comuni; le sedute si svolgeranno presso la sede di Giornico.
- Commissioni CC: tre commissioni permanenti (gestione, edilizia e opere pubbliche, petizioni) ognuna di 5 membri.
- Quartieri: la Commissione ha valutato l'eventualità di proporre l'istituzione di organi di quartiere (quali ad es. commissioni o assemblee), optando per rinunciarvi in quanto per dimensione la prossimità tra cittadinanza e istituzioni locali potrà essere garantita senza creare di un ulteriore livello.

Messaggio n. 8393 del 17 gennaio 2024

- Sede principale: casa comunale di Bodio dove verranno collocati i servizi di cancelleria, dell'amministrazione generale e dei servizi sociali.
- Sede di Giornico: nella casa comunale troveranno spazio uno sportello amministrativo, i servizi finanziari, i servizi territoriali e l'ufficio tecnico nonché le attività legate alla gestione acqua ed energia.
- Scuole comunali: mantenimento dell'attuale organizzazione.
- Personale: nella misura in cui intenzionato a continuare, tutto il personale impiegato nei comuni verrà ripreso e inserito nel nuovo organico; lo studio individua un'ipotesi di organigramma, suggerendo l'introduzione in prospettiva di nuovi profili (fontaniere, assistente sociale), rispettivamente ne individua l'ipotesi di potenziamento (tecnico comunale).
- Visione: oltre alla gestione ordinaria, il nuovo Comune potrà articolare la propria azione attorno a temi importanti per la qualità di vita degli abitanti e per lo sviluppo economico del comprensorio, in particolare il progetto rileva gli ambiti seguenti:
  - promuovere il senso comunitario valorizzando il patrimonio sociale già ben presente e attivo, anche con l'istituzione di un referente nell'amministrazione;
  - integrare e rafforzare l'ambito della formazione comunale e della conciliabilità lavoro-famiglia (istituto scolastico unico, monoclasse, collaborazione docenti, attività extra scolastiche, pre-dopo scuola, sostegno asilo nido);
  - promuovere sinergie con il Campus formativo Bodio (CFB);
  - potenziare i settori delle risorse naturali: unificare e mettere in rete le risorse idriche, sviluppare le competenze (formazione di fontaniere, centro per lo sviluppo di progetti idrici ed energetici, ...) e favorire le rinnovabili;
  - supportare la vocazione produttiva (piano regolatore specifico per la zona industriale, immagine dinamica "post Monteforno", masterplan Leventina, sostegno alle PMI, ...);
  - aprire o consolidare nuovi ambiti di sviluppo, ad es. nel turismo (archeologia industriale, patrimonio monumentale, ...) o attorno agli snodi di mobilità (svincolo autostradale, raccordo ferroviario, ...).
- Tempistica: con risoluzione del 6 dicembre 2023 il Consiglio di Stato ha formalizzato il differimento delle elezioni comunali generali del 14 aprile 2024 nei due comuni, come da richiesta dei rispettivi municipi, lasciando così in carica gli attuali organi in vista dell'aggregazione. L'entrata in funzione del nuovo Comune di Giornico, con l'elezione del Municipio e del Consiglio comunale, avverrà dopo la crescita in giudicato della decisione del Gran Consiglio in data da fissare dal Consiglio di Stato entro un anno dalle elezioni generali, riservati eventuali referendum e/o ricorsi.

#### IV. MISURE DI SOSTEGNO CANTONALE

Il sostegno cantonale all'aggregazione è stato comunicato alla Commissione di studio nell'aprile 2023 (risoluzione governativa n. 2057 del 26 aprile 2023) e confermato ai comuni unitamente all'approvazione dello studio (risoluzione governativa n. 3374 del 5 luglio 2023). Entrambe sono riportate nel Rapporto alla cittadinanza distribuito alla cittadinanza con il materiale di voto. Le misure, i cui limiti e condizioni sono dettagliatamente esposti nella precitata risoluzione n. 2057 e ripresi nel disegno di decreto di aggregazione allegato al presente messaggio, prevedono l'impegno del Consiglio di Stato a riconoscere, rispettivamente richiedere al Gran Consiglio, un totale di 3,0 milioni di franchi così suddivisi:

Messaggio n. 8393 del 17 gennaio 2024

- contributo di 1,0 mio per il consolidamento del bilancio del nuovo Comune;
- contributo di 0,2 mio per la riorganizzazione amministrativa;
- contributo di 1,2 mio per investimenti di sviluppo;
- contributo di 0,6 mio quale aiuto agli investimenti ai sensi dell'art. 14 LPI per investimenti obbligatori/infrastrutturali.

I contributi verranno versati al nuovo Comune negli anni successivi alla sua entrata in funzione secondo disponibilità delle rispettive pianificazioni finanziarie cantonali.

In caso di successiva aggregazione del Comune nato dall'aggregazione tra Bodio e Giornico con uno o più comuni, nel valutare l'eventuale supporto cantonale verrà tenuto debito conto del presente sostegno finanziario.

## **V. COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI DEL DECRETO LEGISLATIVO**

Si ricorda come la LAggr regola già alcuni aspetti concreti che si pongono nella fase transitoria, ovvero:

- il subingresso nei diritti e negli obblighi dei precedenti comuni da parte del nuovo Comune (art. 12 cpv. 3);
- i rapporti di impiego (art. 15);
- i regolamenti comunali (art. 16);
- i piani regolatori (art. 17);
- la modifica degli statuti di consorzi e altri enti pubblici o privati e la nomina dei delegati negli stessi (art. 18).

Nel Decreto legislativo (DL) trovano spazio nondimeno alcune disposizioni particolari, atte a gestire ambiti specifici alla singola aggregazione. Di seguito vengono commentati, laddove necessario, gli articoli del DL.

### **Art. 1 Nome ed entrata in funzione**

Il nuovo Comune si chiamerà "Giornico" e la sua costituzione avverrà compatibilmente con i tempi necessari per la crescita in giudicato della decisione di aggregazione e l'organizzazione dell'elezione dei nuovi organi. Essendo date le condizioni dell'art. 6a LAggr, con risoluzione governativa del 6 dicembre 2023 il Consiglio di Stato ha disposto il differimento delle elezioni generali previste per il 14 aprile 2024. Le elezioni nel nuovo Comune di Giornico avranno luogo entro aprile 2025, riservate le procedure ricorsuali, in data da stabilire in seguito dal Consiglio di Stato.

L'aggregazione esplica i suoi effetti giuridici, ai fini degli atti dello stato civile, dal giorno successivo all'elezione degli organi comunali.

### **Art. 2 Appartenenza amministrativa**

Il nuovo Comune farà parte del Distretto di Leventina, Circolo di Giornico di cui sarà capoluogo. La modifica della suddivisione in circoli è regolata nell'allegato di modifica di atti normativi.

### **Art. 3 Rapporti patrimoniali**

Viene ripreso e completato il cpv. 3 dell'art. 12 LAggr, con l'indicazione circa i patrimoni legati o donati per fine specifico, nonché sul Tribunale competente in caso di contestazioni.

Messaggio n. 8393 del 17 gennaio 2024

#### **Art. 4 Organi comunali**

Si ricorda che il Comune può modificare il numero iniziale dei membri degli organi comunali previa modifica del Regolamento comunale del nuovo Comune. La modifica entra in vigore con l'inizio del quadriennio successivo (art. 9 LOC).

Viene poi stabilito che, fino all'approvazione del nuovo Regolamento comunale, le commissioni del legislativo saranno composte da cinque membri. Le commissioni verranno nominate nella seduta costitutiva del Consiglio comunale.

#### **Art. 5 Circondari elettorali**

Come previsto dal rapporto di studio, per la prima elezione del Consiglio comunale vengono istituiti dei circondari elettorali, corrispondenti al territorio degli ex-comuni. I gruppi politici avranno pertanto la possibilità - ma non l'obbligo - di formare due circondari elettorali, in seguito farà stato il Regolamento comunale del nuovo Comune.

#### **Art. 6 Rapporti d'impiego**

In deroga allo scioglimento automatico dei rapporti di lavoro previsto dall'art. 15 cpv. 1 LAggr, tutti gli attuali dipendenti dei due comuni passano automaticamente alle dipendenze del nuovo Comune, salvo diversa decisione dei diretti interessati. Le funzioni verranno stabilite dal Municipio tenuto conto delle esigenze organizzative e di funzionamento.

Fintanto che nel nuovo Comune non sarà applicabile il nuovo Regolamento organico dei dipendenti, questi rimangono sottoposti al rispettivo precedente regolamento organico, posto che per la definizione delle funzioni fa stato il cpv. 1.

**Nell'interesse stesso del Comune e dei dipendenti, questa situazione va limitata nel tempo e l'adozione del nuovo ROD dovrà costituire una delle priorità nelle decisioni dei nuovi organi comunali.**

Richiamato l'art. 15 cpv. 2 LAggr, il Municipio può inoltre in tutti i casi prendere le disposizioni transitorie necessarie fino all'entrata in vigore del nuovo ROD.

#### **Art. 7 Sostegni cantonali all'aggregazione**

Si vedano il capitolo IV e i relativi rinvii, nonché il capitolo VI punto 2. del presente messaggio.

#### **Art. 8 Applicabilità ai fini fiscali**

Ai fini fiscali l'aggregazione esplicherà i propri effetti con l'inizio dell'anno successivo all'entrata in funzione del nuovo Comune.

Questo disposto riguarda ad esempio l'emissione delle imposte da parte del nuovo Comune, che avverrà appunto solo con l'anno seguente la sua costituzione, o la determinazione dei riparti d'imposta intercomunali tra i comuni aggregati, che verranno ancora effettuati per l'anno in cui entra in funzione il nuovo Comune.

È riservata la fissazione del moltiplicatore d'imposta comunale, nel senso che il nuovo Comune potrebbe avere la possibilità di fissare il moltiplicatore unico già per l'anno di costituzione, nel caso in cui questa avvenisse in tempo utile per rispettare le disposizioni e la tempistica relative alla fissazione del moltiplicatore.

#### **Art. 9 Disposizioni finali**

Al Consiglio di Stato viene data la competenza di prendere ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari a seguito dell'aggregazione.

### **Allegato di modifica di atti normativi**

A seguito dell'aggregazione si rende necessario modificare la legge concernente le Circoscrizioni dei Comuni, Circoli e Distretti del 25 giugno 1803. Il Circolo di Giornico si compone quindi di Giornico, Pollegio e Personico, mentre Bodio non è più indicato.

## **VI. RELAZIONE CON IL PROGRAMMA DI LEGISLATURA, PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E CONSEGUENZE AMBIENTALI**

### **1. Programma di legislatura**

Le aggregazioni costituiscono la premessa e lo sfondo per perseguire gli obiettivi 5 (*Migliorare il dialogo e la ripartizione dei compiti tra Cantone e Comuni*) e 6 (*Sviluppare un nuovo quadro giuridico per rinnovare le modalità di funzionamento di Comuni e Patriziati*) indicati nel Programma di legislatura 2019-2023, inserendosi nell'asse strategico 1 Relazioni con il cittadino e le istituzioni.

La riorganizzazione istituzionale dei comuni si collega pure con il Piano cantonale delle aggregazioni (PCA), proposto nel messaggio n. 7606 del 5 dicembre 2018. L'aggregazione di Bodio e Giornico si inserisce appieno nell'impostazione indicata dal PCA, che predilige i progetti promossi e condivisi dalle comunità locali, prevedendo la possibilità di conseguire gli scenari aggregativi in tappe successive. Il PCA indica lo scenario aggregativo n. 3 denominato "Bassa Leventina", che comprende anche Personico e Pollegio.

### **2. Pianificazione finanziaria**

Il contributo di consolidamento del bilancio iniziale previsto all'art. 7 lett. a) dell'allegato disegno di DL verrà finanziato tramite il credito quadro di 120 mio per le aggregazioni dei comuni in dissesto e delle periferie (messaggio n. 5825 del 29 agosto 2006 e sarà inserito a piano finanziario 2024-2027, eventualmente riportato in quelli successivi, al CRB 112, conto 36320026 "Contributo a Comuni per risanamento finanziario").

L'importo relativo al contributo per la riorganizzazione amministrativa previsto all'art. 7 lett. b) dell'allegato disegno di DL verrà posto a carico del CRB 112, conto 36320042 "Contributi alle spese di riorganizzazione dei comuni".

L'importo relativo al contributo per investimenti previsto all'art. 7 lett. c) dell'allegato disegno di DL andrà a carico del CRB 112, conto 56200037 "Contributi cantonali per aggregazioni comunali", WBS 112 50, settore 81 "Capitali in dotazione e diversi", posizione 812 3, ed è previsto l'inserimento nel Piano finanziario degli investimenti 2024-2027, eventualmente riportato in quelli successivi.

L'importo complessivo di fr. 1,4 mio per contributi a riorganizzazione e investimenti previsti dall'art. 7 lett. b) e c) andrà in deduzione del montante di 73,8 mio di franchi richiesto con il precitato messaggio n. 7606 riguardante l'approvazione del PCA e il relativo credito quadro per l'attuazione, riservata evidentemente la ratifica parlamentare (vedi art. 2 cpv. 3 del disegno di decreto legislativo concernente l'approvazione del PCA e lo stanziamento di un credito quadro di 73,8 mio di franchi destinato agli incentivi per la sua attuazione allegato al MG 7606).

Messaggio n. 8393 del 17 gennaio 2024

La decisione d'impegno di fr. 0,6 milioni relativa all'aiuto ai sensi dell'art. 14 LPI destinati prevalentemente a investimenti di carattere obbligatorio/infrastrutturale prevista dall'art. 7 lett. d) dell'allegato disegno di DL è considerata nel credito quadro per il periodo 2020-2023 destinato agli aiuti agli investimenti comunali (MG n. 7796 del 13 marzo 2020). L'importo sarà a carico del conto investimenti, conto n. 56200001 "Contributi cantonali a Comuni per investimenti", CRB 113, tabella WBS 113 55.

Considerando anche l'importo proposto per l'aggregazione di Lema, il credito quadro di 120 mio di franchi a supporto di aggregazioni di comuni in dissesto finanziario e nelle periferie (MG n. 5825 del 29 agosto 2006) si presenta come segue:

<b>Progetto aggregativo</b>	<b>Contributo di risanamento versato o previsto in mio di fr.</b>
Avegno Gordevio	10.00
Breggia	12.05
Bioggio-Iseo	1.00
Capriasca fase II	5.00
Monteceneri	7.00
Gambarogno	6.00
Centovalli	6.00
Serravalle	3.00
Faido fase II	1.00
Terre di Pedemonte (consolidamento)	2.00
Lugano fase III	17.00
Mendrisio fase III (Meride)	2.50
Onsernone	6.10
Faido-Sobrio	2.00
Riviera	1.00
Bellinzona	5.00
Verzasca	13.60
Lema	3.80
Bodio-Giornico	1.00
<b>Aggiornamento contributi al 15.11.2023</b>	<b>105.05</b>
Interessi versati	1.92
<b>Situazione al 15.11.2023, contributi + interessi</b>	<b>106.97</b>
<i>Credito disponibile al 15.11.2023</i>	<i>13.03</i>
<b>Totale Credito stanziato</b>	<b>120.00</b>

Lo stanziamento del credito proposto con l'allegato decreto legislativo richiede l'approvazione da parte della maggioranza assoluta dei membri del Gran Consiglio (art. 5 cpv. 3 LGF).

### **3. Conseguenze ambientali**

Le aggregazioni non implicano di regola conseguenze ambientali dirette; da questo profilo sono piuttosto da considerare i possibili effetti positivi indiretti derivanti, in questo come in altri ambiti dell'azione comunale, da una maggiore competenza specifica e specializzazione dei servizi, nonché da un approccio a scala territoriale più ampia.

## **VII. CONCLUSIONI**

Dal profilo formale, la procedura iniziata con l'inoltro dell'istanza di aggregazione va conclusa con una decisione parlamentare. L'art. 7 LAggr indica che il Consiglio di Stato sottopone la propria proposta di aggregazione o di abbandono al Gran Consiglio e l'art. 8 LAggr prevede che quest'ultimo decida in merito secondo l'interesse generale, gli obiettivi di legge e il PCA.

Visto quanto precede e considerato l'esito favorevole della votazione consultiva in entrambi i comuni interessati, vi invitiamo a voler adottare la proposta di decreto legislativo allegato.

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Raffaele De Rosa

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

Il "Rapporto alla cittadinanza, agosto 2023" è consultabile al seguente link [www.ti.ch/aggregazioni](http://www.ti.ch/aggregazioni)



Messaggio n. 8393 del 17 gennaio 2024

Disegno di

**Decreto legislativo  
concernente l'aggregazione dei Comuni di Bodio e Giornico in un unico Comune  
denominato Giornico  
del .....**

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8393 del 17 gennaio 2024,

decreta:

**Art. 1**

È decretata l'aggregazione dei Comuni di Bodio e Giornico in un nuovo Comune denominato Giornico, a far tempo dalla costituzione degli organi comunali.

**Art. 2**

Il nuovo Comune di Giornico fa parte del Distretto di Leventina ed è assegnato al Circolo di Giornico.

**Art. 3**

<sup>1</sup>Il nuovo Comune subentra nei diritti e negli obblighi, compresi quelli patrimoniali, dei preesistenti Comuni.

<sup>2</sup>Per la destinazione dei patrimoni che risultassero legati o donati per fine specifico fanno stato le norme del Codice civile svizzero e del Codice delle obbligazioni.

<sup>3</sup>La definizione dei rapporti patrimoniali in caso di contestazioni è devoluta al Tribunale cantonale amministrativo, quale istanza unica.

**Art. 4**

<sup>1</sup>Il nuovo Comune è inizialmente amministrato da un Municipio composto da 5 membri e da un Consiglio comunale composto da 25 membri. Il Consiglio comunale è inizialmente dotato di tre commissioni composte da 5 membri (Commissione della gestione, Commissione delle petizioni, Commissione edilizia e opere pubbliche).

<sup>2</sup>Sono riservate le successive disposizioni del regolamento comunale.

**Art. 5**

<sup>1</sup>Per l'elezione del primo Consiglio comunale vengono stabiliti due circondari elettorali:

- circondario 1: Bodio;

- circondario 2: Giornico.

<sup>2</sup>Sono riservate le successive disposizioni del regolamento comunale.

**Art. 6**

<sup>1</sup>Salvo diversa disposizione degli interessati, gli attuali dipendenti dei comuni aggregati divengono automaticamente dipendenti del nuovo Comune, con funzioni da stabilire dal Municipio.

<sup>2</sup>Fino all'entrata in vigore del regolamento organico dei dipendenti del nuovo Comune, ai dipendenti sono applicabili i precedenti regolamenti organici dei rispettivi ex-Comuni.

<sup>3</sup>Sono riservate puntuali decisioni del Municipio nella fase transitoria.

#### **Art. 7**

A favore del nuovo Comune di Giornico sono riconosciuti i seguenti aiuti all'aggregazione:

- a) 1,0 milione di franchi da destinare al consolidamento del bilancio iniziale del futuro Comune, sulla base del decreto legislativo concernente un credito quadro di 120 milioni di franchi, da destinare all'attuazione di un Piano di aggregazione sulla base della legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni e della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 30 gennaio 2007. L'importo verrà posto a carico del conto economico del Dipartimento delle istituzioni.
- b) 0,2 milioni di franchi per aiuti alla riorganizzazione amministrativa. Entrano ad esempio in considerazione le consulenze esterne in ambito organizzativo e gestionale, le infrastrutture tecniche e informatiche legate alla riorganizzazione, i pensionamenti anticipati, l'integrazione dei piani previdenziali o l'armonizzazione dei piani regolatori. Le proposte di intervento vanno preventivamente approvate dal Consiglio di Stato. Il versamento avverrà dietro presentazione delle fatture e dei giustificativi di pagamento. L'importo verrà posto a carico del conto economico del Dipartimento delle istituzioni.
- c) 1,2 milioni di franchi per il finanziamento di investimenti comunali, escluse le infrastrutture del genio civile. Il contributo è destinato alla realizzazione di opere che favoriscano lo sviluppo sociale e culturale della popolazione e andranno in aggiunta a eventuali sussidi di cui il nuovo Comune potrà beneficiare in forza di leggi specifiche, ritenuto che, per ogni singolo progetto, non potranno superare il 50% del costo al netto di altri possibili contributi. L'inizio dei lavori dovrà aver luogo entro sei anni dalla costituzione del nuovo Comune; il termine è prorogabile dal Consiglio di Stato dietro istanza motivata del nuovo Municipio. Il nuovo Municipio presenterà al Consiglio di Stato per approvazione preventiva un piano delle opere che indichi gli investimenti per i quali intende far capo al suddetto aiuto con un'indicazione temporale della loro realizzazione. Il versamento avverrà dietro presentazione della liquidazione e alle condizioni che verranno fissate al momento della sopra citata approvazione preventiva. Potranno essere versati degli acconti previa presentazione dei giustificativi dei pagamenti avvenuti. L'importo sarà posto a carico del conto degli investimenti del Dipartimento delle istituzioni.
- d) 0,6 milioni di franchi quale aiuto agli investimenti ai sensi dell'articolo 14 della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002 (LPI) prevalentemente destinato a investimenti di carattere obbligatorio/infrastrutturale, da individuare dal nuovo Comune e sottoporre preventivamente alla Commissione per la perequazione finanziaria intercomunale. La suddivisione dell'aiuto deve rispettare il massimo del 90% del costo netto per singola opera, come previsto dall'articolo 14 capoverso 3 LPI. Il moltiplicatore d'imposta del nuovo Comune dovrà rispettare l'articolo 14 capoverso 3 LPI e l'articolo 18 del regolamento (RPI). Il Municipio dovrà inoltre rispettare tutte le leggi applicabili al caso, in particolare la legge sulle commesse pubbliche. L'importo verrà posto a carico del conto degli investimenti del Dipartimento delle istituzioni.

#### **Art. 8**

Ai fini fiscali l'aggregazione esplica i suoi effetti a partire dal 1° gennaio successivo all'entrata in funzione del nuovo Comune, riservato il moltiplicatore d'imposta comunale.

Messaggio n. 8393 del 17 gennaio 2024

### **Art. 9**

Il Consiglio di Stato prenderà tutti i provvedimenti che rendessero ulteriormente necessari per perfezionare la procedura di aggregazione dei Comuni di Bodio e Giornico. Si richiamano le disposizioni previste nella legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003.

### **Art. 10**

La modifica di atti normativi è disciplinata nell'allegato.

### **Art. 11**

<sup>1</sup>Il presente decreto legislativo sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup>Esso entra in vigore immediatamente.

### **Allegato di modifica di atti normativi**

La legge concernente le Circoscrizioni dei Comuni, Circoli e Distretti del 25 giugno 1803 è modificata come segue:

#### **DISTRETTO DI LEVENTINA**

**Circolo di Giornico:** Giornico, Personico, Pollegio.

(...)